



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 374 del 20/11/2024

Treviso, 20/11/2024

Oggetto: AZZALINI SAS DI AZZALINI MARIALUISA & C.- VIA VALLONTO 52 - FONTANELLE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 16/04/2024, per il tramite del SUAP del Comune di Fontanelle, con cui la ditta Azzalini Sas di Azzalini Marialuisa & C. (P.IVA 00064570252), con sede legale in Via Mares n. 2 a Belluno e operativa in Via Vallonto n. 52 a Fontanelle, chiede l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione esistente a servizio del piazzale di erogazione carburanti, con recapito in un bacino di laminazione non impermeabilizzato, dotato di sfioro nel fossato tombinato posto a margine della Strada Provinciale n. 89 "Albina";

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 15/05/2024, prot. prov. n. 27119 e in data 26/09/2024, prot. prov. n. 54174;

VISTO l'art. 39, comma 3, lett. e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, in base al quale le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento di superfici di qualsiasi estensione destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, sono soggette a trattamento e ad autorizzazione allo scarico;

RILEVATO che per il piazzale di erogazione dei carburanti la ditta dispone di un sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di prima pioggia cadenti su esso;

RITENUTO tale sistema conforme a quanto stabilito dal suddetto articolo;





RITENUTO, inoltre, che il corpo recettore dello scarico è considerato suolo a tutti gli effetti;

CONSIDERATO che nel recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere idraulico favorevole rilasciato alla ditta I.S. Industria Servizi dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave in data 24/04/2008, prot. n. 1537;

RITENUTO di chiedere la trasmissione del suddetto atto volturato a proprio nome e con l'indicazione del corpo recettore dello scarico;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta Azzalini Sas di Azzalini Marialuisa & C. è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale di erogazione carburanti sito in Via Vallonto n. 52 a Fontanelle, con recapito sul suolo, mediante bacino di invaso non impermeabilizzato, con sfioro nel fossato tombinato posto a margine della Strada Provinciale n. 89 "Albina", alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, allegato C, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche





sotto riportate;

- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, idrocarburi totali e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”.

Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40). Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

- d) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 2 - Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione, vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare i vani di decantazione e disoleazione devono essere mantenuti in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica della vasca e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 3 - È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche





derivanti dal dilavamento del piazzale e dalle coperture, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

ART. 4 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 5 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 6 - La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 7 - La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla tenuta idraulica della superficie impermeabilizzata destinata alla distribuzione dei carburanti, alle fasi di carico/scarico di questi ultimi, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 8 - Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

ART. 9 - La ditta, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, deve trasmettere a questa Amministrazione copia del succitato nulla osta idraulico allo scarico, volturato a proprio nome e con l'indicazione del corpo recettore.

ART. 10 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 11 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 12 - La presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 39, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, qualora si ricada nelle condizioni ivi previste.





ART. 13 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

ART. 15 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanelle perché lo notifichi, nelle forme di legge, alla Ditta, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune stesso e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

